

DICHIARAZIONE PRO VERITATE

Naturopatia e Medicine Olistiche e Naturali

pag. 1 di 2

Vista l'identità culturale della professione, per cui:

- La Naturopatia, le Discipline e le Metodiche Olistiche e Naturali caratterizzano una propria specificità con un proprio approccio alla SALUTE: "stimolare il sano per equilibrare le funzioni", altrimenti non contemplato dalle altre professioni mediche e sanitarie.
- Le rispettive figure professionali, in altri paesi riconosciute, hanno trasmesso integre dalla storia tali conoscenze, evolvendo alle odierne esigenze ciò che, a volere di chi gestisce la scienza ufficiale, sarebbe altrimenti andato perduto.
- Il valore della Tradizione e delle sane esperienze del passato, riscoperto in ogni luogo e in ogni ambito, anima oggi la persona a ricercare la salute nel metodo antico, meno tecnicista, più profondo, di curare il proprio benessere, ispirandosi a una filosofia di vita che pone al centro dei percorsi culturali l'UOMO col suo equilibrio interiore e che ricollega il benessere fisico dell'individuo all'armonia con se stesso e con l'ambiente naturale che lo circonda. Approccio mai contemplato nelle pratiche sanitarie italiane.
- La Naturopatia e Medicina Naturale in Italia è scelta, oramai da alcuni milioni di persone, liberamente, con convinzione e a loro spese.

Visti i movimenti legislativi e il diritto costituzionale, per cui:

- A fronte di tanto meritato consenso popolare per i risultati ottenuti, lo Stato Italiano, ostacolato dalle resistenze dei professionisti sanitari formati e educati nella Medicina Allopatrica, sconta un grave e imperdonabile ritardo nella dotazione di leggi nazionali sul riconoscimento ufficiale della Medicina Naturale e sui ruoli e competenze dei suoi operatori, medici e non.
- L'assenza di una Legge Nazionale, crea odiose disparità di trattamento del DIRITTO alla SALUTE, a seconda del territorio di provenienza, a fronte del precetto dell'art. 32 Cost. che riconosce la SALUTE come DIRITTO SOGGETTIVO di tutti i cittadini, italiani e non, che vivono nella nostra penisola.
- Per il riconoscimento quale Professionista Sanitario, del Naturopata, dell'Osteopata o di altra figura inerente le Medicine Olistiche e Naturali, ad oggi, non è in atto alcuna attività legislativa dello Stato, né procedure attive presso le Conferenze Stato/Regioni o presso il Consiglio Superiore di Sanità.

Dott. Carlo Madaro

AVVOCATO
GIÀ MAGISTRATO DI CASSAZIONE

DICHIARAZIONE PRO VERITATE
Naturopatia e Medicine Olistiche e Naturali

pag. 2 di 2

Vista la legittimità giuridica, per cui:

- Circostritta in via preliminare la nozione di professione medico-sanitaria nella propria definizione, (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 20.12.1995 n° 3403 e sez. VI, n° 30590 del 10.4.2003): «È implicito in tale definizione che le attività in tanto possono definirsi mediche in quanto rientrano in quelle che la scienza medico-chirurgica riconosce e pratica come tali» (sentenza n° 175/08 del Tribunale di Taranto).
Estendibile a tutte le professioni sanitarie.
- Nell'ambito della giurisprudenza è costante di legittimità l'indirizzo per cui il ricorso a pratiche proprie delle cosiddette medicine alternative non costituisce esercizio abusivo di professione medica e sanitaria: «...proprio perché la scienza medico-chirurgica non riconosce alle medesime alcuna efficacia nella diagnosi e cura delle malattie (cfr., oltre alle sentenze citate, Cass. Pen., sez. VI, 4.5.2005 n° 16626)».
- «...è evidente che la nozione di attività medico-chirurgica non può essere dilatata fino a ricomprendere qualsivoglia pratica che si attribuisca la capacità di risolvere problemi di salute...» (sentenza n° 175/08 del Tribunale di Taranto).
- Far rientrare nella nozione medico-sanitaria, discipline che al contrario di quest'ultima, non sono sorrette da riscontri scientifici e sperimentali:
«...significherebbe snaturare la stessa professione medico-sanitaria...», e
«...si finirebbe per limitare fino quasi a obliterare il diritto di chi, per propria libera scelta e per proprie convinzioni, ripone fiducia in tali "medicine alternative", di farvi ricorso in quanto solo il medico-chirurgo vi sarebbe abilitato.» (sentenza n° 175/08 del Tribunale di Taranto).

Si dichiara che:


la Naturopatia e le Medicine Olistiche e Naturali, secondo la legislazione italiana, non sono da configurare tra le professioni sanitarie come definite dalla stessa medicina ufficiale.

Lecce, 20.04.2013

IN FEDE:

CARLO MADARO

Presidente Associazione DIRITTOeSALUTE



Avv. Carlo MADARO

Via Roma, 56
73010 ARNESANO (LE)
Part. IVA 03925900759

